*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 138° — Numero 129**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 5 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 1997, n. 143.

**Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta la necessità di procedere al riordinamento del settore dell'agricoltura e della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1.

*Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali*

1. La legge 4 dicembre 1993, n. 491, è abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppresso.

2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

### Art. 2.

*Ministero per le politiche agricole*

1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.

Art. 3.

*Agenzie ed enti strumentali*

1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è posta in liquidazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

*Trasferimento di risorse alle regioni*

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.

Art. 5.

*Successione nei rapporti*

1. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica ... *(Omissis)*.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e di regolamenti.

*(Omissis)*».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Aministrazione centrale».

— La legge 4 dicembre 1993, n. 491, reca: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

*Note all'art. 1:*

— La legge 4 dicembre 1993, n. 491, reca: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

— L'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'art. 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

*a)* il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

*b)* il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera *a)*, e delle funzioni di programmazione;

*c)* il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

*d)* il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

*e)* i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

*f)* il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni gia esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

*g)* il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

*h)* il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

*i)* il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

*l)* il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:

*a)* delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

*b)* prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/1991, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pùbblico tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale e regionale;

*c)* ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle atti-

vità economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a)*, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale».

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento", si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi locali nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materia:

*a)* affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

*b)* difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

*c)* rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

*d)* tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

*e)* vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

*f)* cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione:

*g)* consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

*h)* moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

*i)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

*l)* ordine pubblico e sicurezza pubblica;

*m)* amministrazione della giustizia;

*n)* poste e telecomunicazioni;

*o)* previdenza sociale, eccedenze di personale temporaneo e strutturali;

*p)* ricerca scientifica;

*q)* istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

*r)* vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

*a)* i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

*a)* i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

*c)* i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

*d)* i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

*e)* il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni all'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata nvigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

— La legge 8 novembre 1986, n. 752, reca: «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

— Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

— Il testo dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 13. — 1. All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali"

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

*Note all'art. 3:*

— La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo».

— I testi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono i seguenti:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

*b)* riordinare gli enti pubblici nazionali, operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

*c)* riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

*d)* riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislatvo 3 febbraio 1993, n. 29;

*b)* prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

*c)* semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

*d)* prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

*e)* garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

*f)* prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

*g)* devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

*h)* prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

*i)* prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

*b)* trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

*c)* omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

*d)* razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

*e)* contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

*f)* programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

«Art. 18. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d)*, il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

*a)* individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

*b)* riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

*c)* ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di eviare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

*d)* previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

*e)* riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

*f)* programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

*g)* adozione di misure che valorizzino, a professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

*a)* siano censiti e individuati i soggettti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

*b)* sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

*c)* sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori».

*Note all'art. 4:*

— Il testo del comma 1 dell'art. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:

*a)* individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1;

*b)* indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

*c)* individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

*d)* soppresse, trasformate o accorpate le stutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

*e)* individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

*f)* previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali; di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;

*g)* individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

*h)* previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire».

— Il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati».

**97G0178**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 1997.

**Nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente i consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito nella legge 28 febbraio 1996, n. 107;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997 concernente adozione del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;

Considerato che il quinto Piano triennale prevede, tra gli strumenti d'intervento, la possibilità di adottare misure di gestione finalizzate a rafforzare il ruolo dei consorzi per la gestione delle risorse della fascia costiera ed a delegare la conservazione e la gestione razionale degli stocks di carattere locale;

Ritenuta l'opportunità di attuare la suddetta previsione del Piano triennale per quanto attiene alla gestione dei molluschi bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995 dinanzi citato;

Considerato che, in attuazione dei principi propri della normativa internazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di sviluppo sostenibile, i consorzi, cui è delegata la gestione della risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione razionale degli stocks ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi;

Ritenuta la necessità che, nei compartimenti in cui non siano ancora costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi siano adottate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta altresì la necessità di adottare misure idonee ad assicurare la migliore attuazione della delega ai consorzi di gestione ed a dirimere le controversie tra i vari consorzi;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 4 aprile 1997, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione delle previsioni del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99, nonché dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai consorzi di gestione costituiti ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, e riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Nei compartimenti, nei quali i consorzi di gestione di cui al comma 1 non siano stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto ministeriale 29 maggio 1992. A tale riguardo la pesca è disciplinata con decreto ministeriale, su parere del sottocomitato molluschi.

Art. 2.

1. In deroga alle previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 i consorzi di gestione adottano le misure relative alla durata ed ai limiti temporali e spaziali dell'attività di pesca; per quanto riguarda i limiti quantitativi dell'attività, i consorzi di gestione fissano le quantità giornalmente prelevabili nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 7 del decreto ministeriale 29 maggio 1992. Non è comunque consentita, ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1986, la pesca delle vongole in acque di profondità minore di tre metri.

2. Il consorzio determina, sentito il comitato di coordinamento, il fermo tecnico dell'attività almeno in due mesi compresi tra maggio e settembre e nei giorni di sabato e festivi.

3. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 sono notificate agli aderenti al consorzio ed alla capitaneria di porto competente per territorio, che, con ordinanza, ne estende l'applicazione, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, anche ai non aderenti al consorzio.

4. Le dichiarazioni statistiche di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 sono raccolte e trasmesse dal consorzio di gestione al Ministero. Copia delle dichiarazioni è conservata dal consorzio ed è tenuta a disposizione del comitato di coordinamento o dei singoli membri di esso.

Art. 3.

1. Ai fini del controllo dell'attività di pesca i consorzi di gestione, su conforme determinazione del comitato di coordinamento, propongono al capo del compartimento marittimo la fissazione per ogni porto di punti di sbarco in maniera che sia assicurato il rispetto delle norme in materia.

2. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi può essere consentito lo sbarco del pescato in porto compreso in compartimento diverso da quello di pesca.

3. I consorzi di gestione possono proporre che sia attribuita la qualifica di agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca di molluschi bivalvi a personale da loro indicato.

4. Il personale di cui al comma 3 riferisce al capo del compartimento marittimo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, previsti dalla legislazione vigente in caso d'inosservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della pesca.

Art. 4.

1. In deroga alle disposizioni previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 le unità, i cui titolari siano iscritti ai consorzi di gestione, conservano le caratteristiche tecniche possedute alla data del 1° gennaio 1997.

2. I consorzi di gestione adottano le misure concernenti il recupero dell'attrezzo della draga idraulica. Si applicano a detti fini le previsioni del precedente art. 2, comma 3.

3. I consorzi adottano misure di controllo finalizzate ad assicurare l'osservanza delle caratteristiche tecniche degli attrezzi previste dall'art. 12 del decreto ministeriale 29 maggio 1992.

Art. 5.

1. I consorzi di gestione adottano piani operativi concernenti le unità abilitate, oltre che alla draga idraulica, a sistemi di pesca diversi da quelli denominati attrezzi da posta. A detti fini i consorzi propongono al Ministero la sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.

2. A decorrere dal 10 gennaio 1998 le disposizioni riguardanti l'opzione tra la draga idraulica e gli altri sistemi di pesca diversi da quelli da posta continuano ad applicarsi per le unità iscritte nei compartimenti marittimi in cui non sono costituiti o riconosciuti i consorzi di gestione.

3. I consorzi possono adottare altresì piani operativi concernenti la pesca dei longoni, dei fasolari e dei cannolicchi, in alternativa a quella delle vongole. I quantitativi prelevabili sono decisi dal consorzio, su conforme determinazione del comitato di coordinamento, fino al limite massimo giornaliero di 12 quintali per i longoni e fino al limite massimo settimanale di 17,5 quintali per i fasolari e di 12 quintali per i cannolicchi.

Art. 6.

1. In attuazione del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito in legge 28 febbraio 1996, n. 107, il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo è così determinato:

| | |
|---|---|
| Monfalcone | n. 88 |
| Venezia | » 88 |
| Chioggia | » 95 |
| Ravenna | » 18 |
| Rimini | » 36 |
| Pesaro | » 65 |
| Ancona | » 73 |
| S. Benedetto | » 83 |
| Pescara | » 139 |
| Termoli | » 11 |
| Manfredonia | » 67 |
| Molfetta | » 12 |
| Castellammare | » 3 |
| Napoli | » 15 |
| Gaeta | » 12 |
| Roma | » 43 |
| Civitavecchia | » 2 |

2. Tenuto conto delle consuetudini di pesca ed a seguito di apposito accordo tra i consorzi interessati, il sottocomitato molluschi può autorizzare, su conforme parere del comitato per il coordinamento per la ricerca scientifica di cui all'art. 6 della legge n. 41/1982, il trasferimento definitivo di unità da un compartimento ad un altro limitrofo ovvero la gestione congiunta della risorsa molluschi tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi.

Art. 7.

1. In relazione alla tecnologia dell'uso dell'attrezzo ed all'operatività di esso nel medio ed alto Adriatico, nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli il pescato massimo giornaliero con l'attrezzo denominato rastrello da natante è ridotto a 20 kg di vongole, longoni e cuori.

Roma, 10 aprile 1997

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997*
*Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 161*

**97A4415**

---

DECRETO 26 maggio 1997.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano».**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 20 novembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere l'eliminazione dal disciplinare di produzione dei riferimenti alla densità ottica ed alla tonalità per le tipologie «Reggiano» Lambrusco, «Reggiano» Lambrusco Salamino, «Reggiano» rosso, «Reggiano» Lambrusco novello e «Reggiano» rosso novello dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» come previsto dall'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Ritenuta l'opportunità, in aderenza al parere positivo espresso dal Comitato medesimo, di accogliere le richieste degli interessati in quanto i parametri concernenti la densità ottica e la tonalità si rendono superflui per la caratterizzazione delle tipologie sopra indicate;

Decreta:

*Articolo unico*

All'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», approvato con decreto dirigenziale 20 novembre 1996, con riguardo alle tipologie «Reggiano» Lambrusco, «Reggiano» Lambrusco Salamino, «Reggiano» rosso, «Reggiano» Lambrusco novello e «Reggiano» rosso novello sono soppressi i riferimenti alla densità ottica ed alla tonalità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

*Il dirigente:* ADINOLFI

**97A4416**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 maggio 1997.

**Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 1994.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce un contributo di lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Vista la lettera dell'8 giugno 1995, prot. 27/9462, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale per i contributi - Ufficio X, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 4,6% per l'anno 1994;

Considerato che nel capitolo 3660 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997 esistono le sufficienti disponibilità finanziarie;

Verificata la necessità di indicare nel presente atto sia l'ammontare del contributo ordinario, soggetto a rivalutazione, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo fisso di lire 2 miliardi, di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 1994, in lire 2 miliardi.

2. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, da L. 9.444.959.127 a L. 9.879.427.247.

Roma, 5 maggio 1997

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

**97A4412**

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1997.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Liguria ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Imperia della direzione regionale delle entrate per la Liguria e dell'ufficio del registro atti civili e successioni di Imperia in data 26 aprile 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Imperia della direzione regionale delle entrate per la Liguria e dell'ufficio del registro atti civili e successioni di Imperia è accertato in data 26 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

*Il direttore generale:* ROMANO

**97A4413**

---

DECRETO 16 maggio 1997.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Taormina.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Taormina in data 3 maggio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Taormina è accertato in data 3 maggio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

*Il direttore generale:* ROMANO

**97A4414**

DECRETO 21 maggio 1997.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di marzo 1997;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro USA | Lit. | 1.693,536 |
| Marco tedesco | » | 998,673 |
| Franco francese | » | 296,053 |
| Fiorino olandese | » | 887,452 |
| Franco belga | » | 48,405 |
| Lira sterlina | » | 2.721,216 |
| Lira irlandese | » | 2.648,677 |
| Corona danese | » | 261,823 |
| Dracma greca | » | 6,345 |
| ECU | » | 1.939,107 |
| Dollaro canadese | » | 1.235,172 |
| Yen giapponese | » | 13,812 |
| Franco svizzero | » | 1.156,521 |
| Scellino austriaco | » | 141,896 |
| Corona norvegese | » | 248,945 |
| Corona svedese | » | 221,218 |
| Marco finlandese | » | 334,304 |
| Escudo portoghese | » | 9,937 |
| Peseta spagnola | » | 11,773 |
| Dollaro australiano | » | 1.334,560 |

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di marzo 1997, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Afganistan: | | |
| Afgani | Lit. | 0,356 |
| Albania: | | |
| Lek | » | 11,907 |
| Algeria: | | |
| Dinaro algerino | » | 29,378 |
| Angola: | | |
| Readjust Kwanza | » | 0,008 |
| Antille olandesi: | | |
| A/Guilder | » | 945,624 |
| Arabia Saudita: | | |
| Riyal Saudita | » | 451,323 |
| Argentina: | | |
| Peso Argentina | » | 1.693,006 |
| Aruba: | | |
| Fiorino Aruba | » | 945,624 |
| Azerbaigian: | | |
| Manat | » | 0,415 |
| Bahamas: | | |
| Dollaro Bahama | » | 1.692,667 |
| Bahrain: | | |
| Dinaro Bahrain | » | 4.489,834 |
| Bangladesh: | | |
| Taka | » | 39,389 |
| Barbados: | | |
| Dollaro Barbados | » | 841,578 |
| Belize: | | |
| Dollaro Belize | » | 846,333 |
| Bermude: | | |
| Dollaro Bermude | » | 1.692,667 |
| Bhutan: | | |
| Rupia Bhutan | » | 47,187 |
| Bielorussia: | | |
| Rublo Bielorussia | » | 0,055 |
| Birmania: | | |
| Kyat | » | 269,376 |
| Bolivia: | | |
| Boliviano | » | 324,265 |
| Botswana: | | |
| Pula | » | 476,589 |

| | | |
|---|---|---|
| Brasile: | | |
| Real | Lit. | 1.599,577 |
| Brunei: | | |
| Dollaro Brunei | » | 1.175,425 |
| Bulgaria: | | |
| Lev | » | 1,043 |
| Burundi: | | |
| Franco Burundi | » | 6,701 |
| Cambogia: | | |
| Riel Kampuchea | » | 0,735 |
| Capo Verde: | | |
| Escudo Capo Verde | » | 19,937 |
| Caraibi: | | |
| Dollaro Caraibi | » | 626,913 |
| Cayman Isole: | | |
| Dollaro Cayman | » | 2.043,790 |
| Cile: | | |
| Peso cileno | » | 3,668 |
| Cina: | | |
| Renmimbi | » | 204,044 |
| Cipro: | | |
| Lira cipriota | » | 3.336,189 |
| Colombia: | | |
| Peso colombiano | » | 1,597 |
| Comore Isole: | | |
| Franco Comore | » | 3,935 |
| Comun. Finanz. Africana: | | |
| Franco C.F.A. | » | 2,951 |
| Corea del Nord: | | |
| Won Nord | » | 787,287 |
| Corea del Sud: | | |
| Won Sud | » | 1,924 |
| Costa Rica: | | |
| Colon Costa Rica | » | 7,511 |
| Croazia: | | |
| Kuna Croazia | » | 280,712 |
| Cuba: | | |
| Peso cubano | » | 89,087 |
| Dominicana: | | |
| Peso dominicano | » | 120,100 |
| Ecuador: | | |
| Sucre | » | 0,455 |
| Egitto: | | |
| Lira egiziana | » | 498,745 |
| El Salvador: | | |
| Colon salvadoregno | Lit. | 193,337 |
| Emirati Arabi Uniti: | | |
| Dirham Emirati Arabi | » | 460,790 |
| Estonia: | | |
| Corona Estonia | » | 124,453 |
| Etiopia: | | |
| Birr | » | 268,336 |
| Falkland Isole: | | |
| Sterlina Falkland | » | 2.713,910 |
| Fiji Isole: | | |
| Dollaro Fiji | » | 1.199,646 |
| Filippine: | | |
| Peso filippino | » | 64,275 |
| Gambia: | | |
| Dalasi | » | 165,491 |
| Ghana: | | |
| Cedi | » | 0,902 |
| Giamaica: | | |
| Dollaro giamaicano | » | 49,711 |
| Gibilterra: | | |
| Sterlina Gibilterra | » | 2.713,910 |
| Gibuti Repubblica: | | |
| Franco Djibouti | » | 10,448 |
| Giordania: | | |
| Dinaro giordano | » | 2.387,401 |
| Guatemala: | | |
| Quetzal | » | 281,417 |
| Guinea Bissau: | | |
| Peso Guinea Bissau | » | 0,049 |
| Guinea Conakry: | | |
| Franco Conakry | » | 1,585 |
| Guyana: | | |
| Dollaro Guyana | » | 12,013 |
| Haiti: | | |
| Gourde | » | 104,359 |
| Honduras: | | |
| Lempira | » | 132,654 |
| Hong Kong: | | |
| Dollaro Hong Kong | » | 218,525 |
| India: | | |
| Rupia indiana | » | 47,187 |
| Indonesia: | | |
| Rupia indonesiana | » | 0,704 |

Iran:
Rial iraniano . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 0,564

Iraq:
Dinaro iracheno » 5.444,411

Islanda:
Corona Islanda . . . . . . . . . . . . . . » 23,835

Israele:
Shekel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 502,440

Jugoslavia:
Nuovo dinaro jugoslavo . . . . . . . . . » 305,115

Kazakistan:
Tenge Kazakistan . . . . . . . . . . . . . . . » 22,479

Kenya:
Scellino keniota . . . . . . . . . . . . . . » 30,827

Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . . . . . . . . . . . » 5.573,485

Laos:
New Kip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,781

Lesotho:
Maluti » 381,738

Lettonia Latvia:
Nuovo Lat » 2.905,121

Libano:
Lira libanese . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,094

Liberia:
Liberian dollaro » 1.692,667

Libia:
Dinaro libico . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.761,371

Lituania:
Lita Lituania . . . . . . . . . . . . . . . . » 423,219

Macao:
Pataca » 211,544

Macedonia:
Dinaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37,601

Madagascar:
Franco Rep. malgascia » 0,381

Malawi:
Kwacha » 110,147

Malaysia:
Ringgit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 682,719

Maldive:
Rufiya » 143,812

Malta:
Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.397,451

Marocco:
Dirham Marocco . . . . . . . . . . . . . . Lit. 179,413

Mauritania:
Ouguiya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11,809

Mauritius:
Rupia Mauritius . . . . . . . . . . . . . » 84,137

Messico:
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . » 212,282

Moldavia:
Leu Moldavia . . . . . . . . . . . . . . . . » 363,721

Mongolia:
Tugrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3,627

Mozambico:
Metical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,151

Nepal:
Rupia nepalese . . . . . . . . . . . . . . » 29,721

Nicaragua:
Cordoba oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 185,391

Nigeria:
Naira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 77,340

Nuova Zelanda:
Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . » 1.178,710

Oman:
Rial Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.396,538

Pakistan:
Rupia pakistana . . . . . . . . . . . . . » 42,232

Panama:
Balboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.692,667

Papua Nuova Guinea:
Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.224,867

Paraguay:
Guarani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,791

Perù:
New Sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 642,668

Polinesia francese:
Franco C.F.P. . . . . . . . . . . . . . . . . » 16,234

Polonia:
Zloty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 550,146

Qatar:
Riyal Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . » 464,967

Repubblica Ceca:
Corona Ceca . . . . . . . . . . . . . . . . » 57,919

Repubblica Slovacca:
Corona Slovacca . . . . . . . . . . . . . » 50,824

| | | |
|---|---|---|
| Romania: | | |
| Leu | Lit. | 0,218 |
| Russia: | | |
| Rublo Russia (M.) | » | 0,296 |
| Rwanda: | | |
| Franco Ruanda | » | 5,676 |
| Salomone Isole: | | |
| Dollaro Salomone | » | 474,164 |
| Sant'Elena: | | |
| Lira S. Elena | » | 2.713,910 |
| São Tomè: | | |
| Dobra | » | 0,709 |
| Seychelles: | | |
| Rupia Seychelles | » | 338,295 |
| Sierra Leone: | | |
| Leone | » | 1,991 |
| Singapore: | | |
| Dollaro Singapore | » | 1.175,425 |
| Siria: | | |
| Lira siriana | » | 40,311 |
| Slovenia: | | |
| Tallero Slovenia | » | 10,905 |
| Somalia: | | |
| Scellino somalo | » | 0,646 |
| Sri Lanka: | | |
| Rupia Sri Lanka | » | 29,296 |
| Sud Africa: | | |
| Rand | » | 381,738 |
| Sudan: | | |
| Dinaro sudanese | » | 11,583 |
| Surinam: | | |
| Fiorino Surinam | » | 4,174 |
| Swaziland: | | |
| Lilangeni | » | 381,738 |
| Taiwan: | | |
| Dollaro Taiwan | » | 61,502 |
| Tanzania: | | |
| Scellino Tanzania | » | 2,734 |
| Thailandia: | | |
| Baht | » | 65,204 |
| Tonga Isola: | | |
| Pa Anga | Lit. | 1.391,679 |
| Trinidad e Tobago: | | |
| Dollaro Trinidad e Tobago | » | 272,386 |
| Tunisia: | | |
| Dinaro tunisino | » | 1.570,875 |
| Turchia: | | |
| Lira turca | » | 0,013 |
| Ucraina: | | |
| Hryvnia | » | 920,315 |
| Uganda: | | |
| New scellino | » | 1,654 |
| Ungheria: | | |
| Forint ungherese | » | 9,586 |
| Uruguay: | | |
| Peso uruguaiano | » | 187,503 |
| Vanuatu: | | |
| Vatu | » | 15,041 |
| Venezuela: | | |
| Bolivar | » | 3,546 |
| Vietnam: | | |
| Dong | » | 0,146 |
| Western Samoa: | | |
| Taia | » | 684,148 |
| Yemen Repubblica: | | |
| Rial | » | 13,484 |
| Zaire: | | |
| New Zaire | » | 0,010 |
| Zambia: | | |
| Kwacha | » | 1,304 |
| Zimbabwe: | | |
| Dollaro Zimbabwe | » | 150,532 |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

*Il Ministro:* VISCO

97A4444

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 15 maggio 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 28 agosto 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 26 settembre 1996, con la quale il consiglio della facoltà di magistero (ora facoltà di scienze della formazione) ha proposto l'adeguamento all'ordinamento didattico universitario dei corsi di laurea in «psicologia» ed in «scienze dell'educazione»;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduti i decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 17 luglio 1995 e 17 maggio 1996, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995 e n. 150 del 28 giugno 1996;

Considerata la rilevante importanza ai fini didattici della modifica richiesta, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 gennaio 1997, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 574 del 7 aprile 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, sezione V «Norme speciali per la facoltà di magistero (ora facoltà di scienze della formazione)», è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli relativi ai corsi di laurea in psicologia e in scienze dell'educazione sono soppressi e sostituiti come segue:

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

*Durata e articolazione del corso di laurea*

Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi. Il corso di laurea in psicologia afferisce alla facoltà di scienze della formazione (ex magistero).

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

*Biennio propedeutico*

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica oppure 503B statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C - Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, o di altre idonee strutture.

*Triennio d'indirizzo*

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche di ricerca» e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'Università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

*A)* Triennio - Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale;

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

*B)* Triennio - Indirizzo di psicologia generale e sperimentale.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

S01A Statistica.

*C)* Triennio - Indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M11B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

*D)* Triennio - Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, i competenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche delle singole sedi universitarie, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

*Manifesto degli studi*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

*Esame di laurea*

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

*Norme transitorie*

A partire dal 1° novembre 1997 verrà attivato il primo anno del nuovo ordinamento contemporaneamente alla disattivazione del primo anno del vecchio.

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in psicologia. Il consiglio di facoltà stabilirà la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

*Afferenza*

Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione (ex magistero).

*Titolo di ammissione*

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

*Durata e articolazione degli studi*

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano: in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune, e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università, sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

*Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea*

Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al II biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

*Durata complessiva degli studi*
*e durata annuale o semestrale degli insegnamenti*

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

*a)* definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

*b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

*c)* stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

*Esame di laurea*

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità, e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

*Norme generali e transitorie*

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione, alle direttive indicate nelle tabelle che seguono.

TABELLA 1

*Insegnamenti del biennio propedeutico*

*a)* Insegnamenti di area pedagogica:

| | |
|---|---|
| pedagogia generale | M09A |
| filosofia dell'educazione | M09A |
| didattica generale | M09C |
| storia della pedagogia | M09B |
| storia della scuola e delle istituzioni educative | M09B |

*b)* Insegnamenti di area filosofica:

| | |
|---|---|
| filosofia teoretica | M07A |
| storia della filosofia | M08A |

*c)* Insegnamenti di area psicologica:

| | |
|---|---|
| psicologia generale | M10A |
| psicologia dello sviluppo | M11A |
| psicologia sociale | M11B |

*d)* Insegnamenti di area socio-antropologica:

| | |
|---|---|
| antropologia culturale | M05X |
| sociologia | Q05A |
| sociologia dell'educazione | Q05B |

*e)* Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

| | |
|---|---|
| metodologia e tecnica della ricerca sociale | Q05A |
| metodologia della ricerca pedagogica | M09A |
| pedagogia sperimentale | M09F |

*f)* Insegnamenti di area storica:

| | |
|---|---|
| storia medioevale | M01X |
| storia moderna | M02A |
| storia contemporanea | M04X |

*g)* Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

*Note.*

Gli insegnanti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA 2

*Insegnamenti del secondo biennio*

Indirizzo «Insegnanti di scienze dell'educazione»

*a)* Insegnamenti di area pedagogica:

| | |
|---|---|
| educazione comparata | M09B |
| didattica generale | M09C |
| docimologia (oppure teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica) | M09F |
| tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento | M09C |
| pedagogia speciale | M09E |
| filosofia dell'educazione | M09A |
| storia della pedagogia | M09B |

*b)* insegnamenti di area filosofica:

| | |
|---|---|
| estetica | M07D |
| filosofica teoretica | M07A |
| filosofia morale | M07C |
| logica | M07B |
| filosofia della scienza | M07B |
| filosofia del linguaggio | M07E |
| storia della filosofia | M08A |
| storia della filosofia antica | M08B |
| storia della filosofia medioevale | M08C |
| storia della filosofia moderna | M08A |
| storia della filosofia contemporanea | M08A |
| epistemologia delle scienze umane | M07B |

*c)* Insegnamenti di area storica:

| | |
|---|---|
| storia romana | L02B |
| storia greca | L02A |
| storia medioevale | M01X |
| storia moderna | M02A |
| storia contemporanea | M04X |

*d)* Insegnamenti di area psicologica:

| | |
|---|---|
| psicologia generale | M10A |
| storia della psicologia | M10A |
| psicologia dell'educazione | M11A |
| (oppure psicopedagogia) | M09A |
| psicologia dinamica | M11D |
| psicologia dello sviluppo | M11A |
| psicologia sociale | M11B |

*e)* Insegnamenti di area socio-antropologica:

| | |
|---|---|
| sociologia della famiglia | Q05B |
| sociologia delle comunicazioni di massa | Q05B |
| sociologia dei processi culturali | Q05B |
| storia del pensiero sociologico | Q05A |
| sociologia | Q05A |
| antropologia culturale | M05X |
| sociologia dell'educazione | Q05B |

*f)* Insegnamenti di area giuridica:

| | |
|---|---|
| istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica | N09X |

*Note.*

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del consiglio di corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

TABELLA 3

*Insegnamenti del secondo biennio*

Indirizzo «Educatori professionali»

*a)* Insegnamenti di area pedagogica:

| | |
|---|---|
| pedagogia sociale | M09A |
| educazione degli adulti | M09A |
| pedagogia generale | M09A |
| psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione | M09A |
| pedagogia interculturale | M09A |
| pedagogia della marginalità e della devianza minorile | M09E |
| educazione comparata | M09B |
| metodologia e tecnica del lavoro di gruppo | M09C |
| pedagogia speciale | M09E |
| docimologia | M09F |
| tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento | M09C |
| metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione | M09C |

*b)* Insegnamenti di area filosofica:

| | |
|---|---|
| estetica | M07D |
| bioetica | M07C |
| filosofia morale | M07C |
| filosofia del linguaggio | M07E |

*c)* Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

| | |
|---|---|
| metodologia e tecnica della ricerca sociale | Q05A |
| metodologia della ricerca pedagogica | M09A |
| pedagogia sperimentale | M09F |
| modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi | S03B |

*d)* insegnamenti di area psicologica:

| | |
|---|---|
| psicologia dello sviluppo | M11A |
| psicologia dell'educazione | M11A |
| (oppure psicopedagogia) | M09A |
| psicologia dinamica | M11D |
| psicologia sociale | M11B |
| psicologia dell'handicap e della riabilitazione | M11A |
| psicopatologia dello sviluppo | M11D |
| psicopedagogia delle differenze individuali | M11A |

*e)* Insegnamenti di area socio-antropologica:

| | |
|---|---|
| antropologia culturale | M05X |
| sociologia della famiglia | Q05B |
| sociologia dei processi culturali | Q05B |
| sociologia delle comunicazioni di massa | Q05C |
| sociologia dell'organizzazione | Q05C |
| criminologia | Q05G |

*f)* Insegnamenti di area biologico-medica:

| | |
|---|---|
| biologia generale | E02C |
| fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica | E06A |
| igiene | F22A |
| psichiatria | F11A |
| neuropsichiatria infantile | F19B |
| pedagogia medica | F02X |
| geriatria e gerontologia | F07A |

*g)* Insegnamenti di area giuridica:

| | |
|---|---|
| istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica | N09X |
| legislazione minorile | N17X |
| diritto della sicurezza sociale | N07X |
| diritto dell'ambiente oppure legislazione dei beni culturali | N10X |
| diritto regionale | N09X |

*h)* Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

| | |
|---|---|
| letteratura per l'infanzia | M09D |
| metodologia e critica dello spettacolo | L26A |
| letterature comparate | L12D |
| storia della lingua italiana | L11A |
| letteratura italiana | L12A |
| letteratura francese contemporanea | L16A |
| letteratura inglese contemporanea | L18A |
| letteratura spagnola contemporanea | L17A |
| letteratura tedesca contemporanea | L19A |
| letteratura russa contemporanea | L21B |
| filmologia | L26B |
| semiologia del cinema e degli audiovisivi | L26B |
| metodologia dell'educazione musicale | L27B |
| storia delle tecniche artistiche | L25D |
| bibliografia e biblioteconomia | M13X |
| museologia | L25D |
| storia del teatro e dello spettacolo | L26A |
| storia e critica del cinema | L26B |
| storia dell'arte moderna | L25B |
| storia della musica moderna e contemporanea | L27B |
| documentazione | M12A |
| storia della scienza | M08E |
| linguistica generale | L09A |

*i)* Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:

| | |
|---|---|
| geografia umana | M06A |
| geografia culturale | M06A |
| geografia regionale | M06A |
| ecologia | E03A |
| educazione ambientale | M09C |
| sociologia urbana e rurale | Q05D |

*Note.*

Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea. Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

TABELLA 4

*Insegnamenti del secondo biennio*
Indirizzo «Esperti nei processi di formazione»

*a)* Insegnamenti di area pedagogica:

| | |
|---|---|
| pedagogia sociale | M09A |
| educazione degli adulti | M09A |
| pedagogia interculturale | M09A |
| educazione comparata | M09B |
| didattica generale | M09C |
| psicologia delle comunicazioni sociali | M11B |
| metodologia e tecnica del lavoro di gruppo | M09C |
| tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento | M09C |
| psicologia del lavoro | M11C |
| psicologia della formazione | M11B |

*b)* Insegnamenti di area filosofica:

| | |
|---|---|
| logica | M07B |
| etica sociale | M07C |

*c)* Insegnamenti di area psicologica:

| | |
|---|---|
| psicologia sociale | M11B |
| psicologia dell'educazione | M11A |
| (oppure psicopedagogia) | M09A |
| psicologia del lavoro | M11C |
| psicologia dei gruppi | M11B |
| psicologia dell'orientamento scolastico e professionale | M11C |

*d)* Insegnamenti di area socio-antropologica:

| | |
|---|---|
| antropologia culturale | M05X |
| sociologia dei processi culturali | Q05B |
| sociologia delle comunicazioni di massa | Q05B |
| sociologia del lavoro | C05C |

*e)* Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

| | |
|---|---|
| pedagogia sperimentale | M09F |
| metodologia e tecnica della ricerca sociale | Q05A |
| modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi | S03B |
| metodologia della ricerca pedagogica | M09A |

*f)* Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

| | |
|---|---|
| economia e gestione dell'innovazione | P02B |
| economia dell'istruzione e della ricerca scientifica | P01B |
| sociologia dell'organizzazione | Q05C |
| psicologia delle organizzazioni | M11C |
| organizzazione e gestione delle risorse umane | P02D |
| tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento | M09B |
| teoria dell'informazione | Q05B |
| lingua francese | L16B |
| lingua inglese | L18C |
| lingua spagnola | L17C |
| lingua tedesca | L19B |
| teoria e metodi della pianificazione sociale | Q05A |
| formazione e politiche delle risorse umane | Q05B |

*g)* Insegnamenti di area giuridica:

| | |
|---|---|
| istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica | N09X |
| diritto del lavoro | N07X |
| diritto amministrativo | N10X |

*Note.*

Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli fra o entro le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

*Norme transitorie*

A partire dal 1° novembre 1997 verrà attivato il primo anno del nuovo ordinamento contemporaneamente alla disattivazione del primo anno del vecchio. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in scienze dell'educazione. Il consiglio di facoltà stabilirà la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 15 maggio 1997

*Il rettore:* Bo

97A4377

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Mancata conversione del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati».

Il decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1997.

97A4491

### Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 27 maggio 1997 è stato conferito al dott. Giuseppe Santoro il diploma di secondo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'argento di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

97A4419

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 4 giugno 1997*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1698,93 |
| ECU | 1917,07 |
| Marco tedesco | 982,44 |
| Franco francese | 291,25 |
| Lira sterlina | 2768,41 |
| Fiorino olandese | 873,08 |
| Franco belga | 47,612 |
| Peseta spagnola | 11,639 |
| Corona danese | 257,96 |
| Lira irlandese | 2522,40 |
| Dracma greca | 6,183 |
| Escudo portoghese | 9,734 |
| Dollaro canadese | 1235,14 |
| Yen giapponese | 14,608 |
| Franco svizzero | 1177,52 |
| Scellino austriaco | 139,58 |
| Corona norvegese | 237,76 |
| Corona svedese | 219,08 |
| Marco finlandese | 328,39 |
| Dollaro australiano | 1289,49 |

97A4499

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana ciechi di guerra

Con decreto ministeriale 2 aprile 1997 è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana ciechi di guerra, composto di ventiquattro articoli.

97A4251

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Liquidazione coatta amministrativa della «Gusto Uno Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 1228 del 24 aprile 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Gusto Uno Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 6 dicembre 1994 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Gabbana-Moreno con studio in Udine, via Asquini, 8.

97A4421

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

II Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Varese):

settore scientifico-disciplinare F09X - Chirurgia cardiaca - disciplina: «Cardiochirurgia».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Università di appartenenza.

97A4422

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1997).

Nell'estratto relativo al decreto n. 800.F.1.D/R.M.21/D71 del 22 maggio 1997, riportato nella prima colonna della pag. 44 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, la denominazione della specialità medicinale indicata come «*ELIMINASE*» deve intendersi corretta in «*EMINASE*».

**97A4424**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
**NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

**FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
**LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

**CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
*Via Italia, 14*
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
*Corso Italia, 229*

## SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

**ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
*Via Vittorio Emanuele, 194*
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
**CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
**ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
*Corso Amedeo, 23/27*
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

**BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

**CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
**PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
**VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E.G.I S
Via Adigetto, 43
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 440.000 |
| - semestrale | L. | 250.000 |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| - annuale | L. | 360.000 |
| - semestrale | L. | 200.000 |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi. | | |
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 60.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale. | | |
| - annuale | L. | 92.500 |
| - semestrale | L. | 60.500 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 236.000 |
| - semestrale | L. | 130.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 92.000 |
| - semestrale | L. | 59.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni:* | | |
| - annuale | L. | 231.000 |
| - semestrale | L. | 126.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 950.000 |
| - semestrale | L. | 514.000 |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2): | | |
| - annuale | L. | 850.000 |
| - semestrale | L. | 450.000 |

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola, ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189